



TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA

Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice, dr.ssa Graziella Costantino ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 288 R.G.A.C. dell'anno 2023, avente ad oggetto "diritti della cittadinanza" vertente:

TRA

[REDACTED] a, nata il 11/06/1951 in Santa Cruz do Sul -RS- (Brasile) (C.F.GNCMPR51H51Z602Q); [REDACTED] nato il 23/01/1983 in Curitiba -PR- (Brasile) (C.F.GNCJGL83A23Z602P); [REDACTED], nata il 04/05/1978 in Cachoeira do Sul -RS- (Brasile) (C.F. MLLFNN78E44Z602H);); [REDACTED], nato il 15/01/2018 in Cachoeira do Sul -RS- (Brasile), minorenne rappresentato dai genitori [REDACTED] [REDACTED] es, nato il 15/09/1981 in Bagé -RS- (Brasile), esercenti la potestà genitoriale; tutti rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Nardone (C.F. NRDNTN62A25F839J) del Foro di Benevento in virtù di procure speciali rilasciate da Autorità straniera debitamente tradotte, giuramentate ed apostillate in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del suddetto legale, sito in Benevento alla Via Delle Assisi n. 1. L'avvocato dichiara altresì di voler ricevere tutte le comunicazioni di Cancelleria al seguente numero di fax: 082421003 oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): avvantonionardone@puntopec.it.

RICORRENTI

E

MINISTERO DELL'INTERNO, C.F. 80202230589 ed in persona del Ministro in carica, legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici - alla via G. Da Fiore 34 - domicilia, all'indirizzo P.E.C. ads.cz@mailcert.avvocaturastato.it C.F. ADS 80004580793.

RESISTENTE

Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.



Oggetto: Riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis.

CONCLUSIONI

All'udienza del 10 settembre 2024 le parti concludevano come da note di udienza depositate in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano davanti l'intestato Tribunale, il Ministero dell'Interno chiedendo che venisse dichiarato lo status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dall'avo cittadino italiano, esponendo che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti.

Deducevano i ricorrenti, di essere discendenti diretti di Alario Gaetano, nato il 03/11/1850 a Scalea (Cosenza), emigrato in Brasile senza mai essersi naturalizzato cittadino brasiliano (docc.1,2).

Quest'ultimo contraeva matrimonio in Brasile con Maria Do Carmo Brandes Alario e dall'unione nasceva in data 10/01/1897 Alario Catharina, (docc.3,4) la quale, in data 29/12/1920 contraeva matrimonio con Gonçálio Bicca Gonçalves (doc.5) e da tale unione nascevano: in data 15/05/1923, Milton Alario Gonçalves, che, in data 15/09/1950 contraeva matrimonio con Mara Aparecida Gonçalves Danti e dall'unione nasceva in data 11/06/1951 [REDACTED] (odierna ricorrente). Dall'unione naturale tra [REDACTED] e Munhoz De Pontes Mauro nasceva in data 23/01/1983 [REDACTED] (odierno ricorrente); in data 31/08/1927, Alario Gonçalves Terezinha, la quale, in data 05/02/1951 contraeva matrimonio con Aldo Muller e da tale unione nasceva in data 02/10/1953 Gonçalves Muller Ana Lucia, la quale, in data 28/02/1973 contraeva matrimonio con Milton José Nunes Pereira e da tale unione nasceva in data 04/05/1978 [REDACTED] (odierna ricorrente). Dall'unione naturale tra la stessa e Dos Santos Rodrigues Aristides nasceva in data 15/01/2018 [REDACTED] (odierno ricorrente).

Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano l'attribuzione della cittadinanza Jure sanguinis, deducendo che, non avendo l'avo Alario Gaetano mai perso la cittadinanza italiana, l'aveva trasmessa Jure sanguinis alla propria figlia e da questa a tutti i propri discendenti sino agli attuali ricorrenti come risultante da documentazione versata in atti.

Il Ministero dell'Interno si costituiva in giudizio contestando la compatibilità dei principi espressi dalle S.S.U.U., con quanto osservato dalla successiva sentenza della Corte Cost. nr. 10/15.

Il PM esprimeva parere favorevole all'accoglimento della domanda.

Istruita con produzione documentale, all'udienza dell'11 settembre 2024, sulle conclusioni precisate dalle parti la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.

Nella fattispecie, i ricorrenti agivano in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Brasile.

Dalla documentazione prodotta risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non aveva perso la cittadinanza italiana, trasmettendola "iure sanguinis" ai propri discendenti.

La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui emerge appunto che, il passaggio per linea femminile è intervenuto prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana in data 1° gennaio 1948, precisamente, dall'avo Alario Gaetano, cittadino italiano, nato il 03/11/1850 nel Comune di Scalea (Cosenza), mai naturalizzatosi cittadino brasiliano e da questi trasmessa alla figlia Alario Catharina nata il 10/01/1897.

Tale sequenza, sulla base della legge al tempo vigente, ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista - salvi casi marginali - unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.

La nota sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 n.1 l. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione "nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina".

Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la stessa medesima Corte con la sentenza n. 87 del 1075 aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, il sopra citato art. 10 della legge n. 555 del 1912, "nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna".

Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con "salvezza" delle situazioni già definite all'epoca. Tuttavia, tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che "per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo "status di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della l. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio".



Ed invero, “ pur condividendo il principio dell’incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria di incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l’entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che “il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente e imprescrittibile, salva l’estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell’ascendente o del genitore dai dai quali deriva il riconoscimento) per l’effetto perdurante anche dopo l’entrata in vigore della Costituzione dell’illegittima privazione dovuta anche alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite Sent. n. 4466 del 25/02/2009).

Pertanto, in forza dell’efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai fini di madre cittadina che non l’avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.

Appare evidente, quindi come sia del tutto destituita di fondamento l’eccezione sollevata da parte convenuta circa la compatibilità dei principi espressi dalla sentenza della Cass. n. 4466/2009 con quanto successivamente osservato dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 10/2015 secondo cui l’orientamento espresso dalla Suprema Corte, che ha ribadito l’efficacia retroattiva delle sentenze di illegittimità costituzionale n. 98 del 1975 e n. 30 del 1983, parrebbe contrastare con la Pronuncia della Corte Costituzionale.

Sempre la sopra citata sentenza non ha nulla a che vedere con la sentenza resa dalla Corte Costituzionale n. 10/2015, palesemente inconferente, avente per oggetto una disposizione in materia Tributaria.

Vale in questa sede richiamare le due recentissime sentenze “gemelle” delle SS.UU. n. 25317 e 25318 pubblicate il 24/08/2022 definite dalla stessa Corte “epocali” tenuto conto della vasta platea di soggetti interessati, risolvendo definitivamente il quesito se lo status di cittadino possa essere oggetto di rinuncia per la sola mera permanenza in un altro Paese ed in mancanza di manifestazione di volontà, ovvero se la rinuncia debba essere manifestamente espressa, ha fissato i seguenti principi di diritto: 1) la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, per cui a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell’eventuale fattispecie interruttiva; 2) la perdita della cittadinanza italiana è conseguenza di un atto spontaneo e volontario finalizzato all’acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da



una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento; 3) il diritto di cittadinanza si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinuncia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione; 4) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un "impiego da un governo estero" senza permesso del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del c.c. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della l. n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato. Dalla documentazione versata in atti risulta che né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza.

Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 15 anni. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del Consolato. L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei Consolati siano irragionevoli e contraddicono l'art. 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Tale previsione è ribadita dal D.P.R. 17.1.2014 n. 33, il quale in tema di "Accertamento del possesso della cittadinanza italiana e rilascio della relativa certificazione per tutti i casi di acquisto della cittadinanza italiana, ivi compreso quello della trasmissione *iure sanguinis* della stessa" ha stabilito il termine di 730 giorni dalla presentazione della domanda ed esteso a 48 mesi alla data di entrata in vigore del D.L. 113/18 per alcune ipotesi di "acquisto" della cittadinanza, senza peraltro influire sulla disciplina della fattispecie del "riconoscimento *iure sanguinis*" qui in esame tanto che la stessa ne è stata espressamente esclusa in sede di conversione in legge. Considerata la difficoltà di prenotare una data per la presentazione dei documenti tramite il Consolato in ragione dell'impossibilità di entrare in contatto con tale Autorità, essendo stati bloccati, a monte, dallo stesso sistema di prenotazione, a causa della mancanza di date disponibili, tanto giustifica l'accesso alla via giurisdizionale. Peraltro,



non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (Cass SS.UU.n. 28873\08).

Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, discendenti del loro avo italiano Alario Gaetano e per discendenza diretta derivante dalla propria figlia.

Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata, per la compensazione integrale delle spese.

P.Q.M.

Il tribunale di Catanzaro- Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:

1)Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani di:

[REDACTED], nata il 11/06/1951 in Santa Cruz do Sul -RS- (Brasile)
(C.F.GNCMPR51H51Z602Q);

[REDACTED] e, nato il 23/01/1983 in Curitiba -PR- (Brasile)
(C.F.GNCJGL83A23Z602P);

[REDACTED] nata il 04/05/1978 in Cachoeira do Sul -RS- (Brasile);

[REDACTED] nato il 15/01/2018 in Cachoeira do Sul -RS- (Brasile).

2) Ordina al Ministero dell'Interno e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.

3)Dichiara le spese di lite integralmente compensate.

Così deciso in Catanzaro il 10 settembre 2024.

Il Giudice
Dott.ssa Graziella Costantino

